

REGOLAMENTO (CEE) N. 1790/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1974

recante abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine e la vendita di carni detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che attualmente i prezzi delle carni bovine sui mercati rappresentativi della Comunità sono inferiori al prezzo d'intervento; che i meccanismi d'intervento non consentono di rimediare tempestivamente alla situazione;

considerando che la situazione dei mercati della Comunità è infatti caratterizzata sia dall'esistenza di cospicue giacenze di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento, sia da un'offerta abbondante di carni all'intervento; che, se si vuole ristabilire il normale funzionamento dei meccanismi d'intervento, devono essere prese delle misure al fine di liberare le capacità limitate di ammasso;

considerando che tale situazione risulta da offerte eccedentarie in cui le importazioni in provenienza dai paesi terzi esplicano una funzione non trascurabile, e che in un primo tempo sono state adottate misure particolari con il regolamento (CEE) n. 1084/74 della Commissione, del 30 aprile 1974, recante abbinamento tra l'importazione di carni bovine congelate e la vendita di carni detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾;

considerando che tali misure non hanno tuttavia consentito di smaltire le carni in oggetto in proporzioni e secondo un ritmo soddisfacenti;

considerando che, su tali basi, occorre abbinare alla vendita di carni provenienti dall'intervento non solo l'importazione di carni bovine congelate, ma anche quella di bovini vivi e di carni bovine fresche o refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; che, con l'estensione del regime dell'abbinamento, dovrebbe essere possibile rimediare agli inconvenienti commerciali risultanti dalle prime misure, che hanno avuto per effetto una riduzione notevole dell'importazione di carni congelate;

considerando che il regime d'importazione definito nel presente regolamento costituisce il seguito della

regolamentazione attualmente applicabile; che occorre precisare che le indicazioni da menzionare in conformità della regolamentazione esistente si riferiscono al nuovo regime, sia per le operazioni di abbinamento che per gli acquisti di carni d'intervento che non danno diritto al rilascio di un titolo d'importazione o di un certificato di fissazione anticipata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio di titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è subordinato alla presentazione di un contratto relativo all'acquisto, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate detenute da un organismo d'intervento.

2. Il contratto d'acquisto dà diritto al rilascio di un titolo d'importazione o di un certificato di fissazione anticipata per una quantità identica di carni o una quantità corrispondente espressa in peso vivo di animali vivi. A tal fine, 100 kg di carne senza ossa equivalgono a 130 kg di carne con ossa e 100 kg di animali vivi equivalgono a 100 kg di carne con ossa. Il numero di animali da importare per una determinata quantità è quello il cui peso totale non supera di oltre 500 kg il quantitativo di carni indicato nel contratto.

Articolo 2

Il rilascio di un titolo conformemente al disposto dell'articolo 1 comporta la menzione, nell'originale del contratto d'acquisto, di una delle diciture seguenti:

- * Jumelage *
- * Koblingstransaktioner *
- * Kopplung *
- * Linked sale *
- * Abbinamento *
- * Koppeling *

La dicitura è completata dall'indicazione della quantità di carne per la quale il contratto ha determinato il rilascio del titolo.

Articolo 3

Le importazioni effettuate a valere sui contingenti tariffari comunitari per tori, giovenche e vacche, diversi da

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 3. 5. 1974, pag. 32.

quelli destinati al macello, di talune razze alpine o di montagna, e riguardanti carni bovine congelate non sono pregiudicate dal presente regolamento.

Articolo 4

Le indicazioni in conformità del disposto dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1162/74⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1710/74⁽²⁾, dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1456/74⁽³⁾ e dell'articolo 1, paragrafo 2 del

regolamento (CEE) n. 1458/74⁽⁴⁾ si intendono riferite ai titoli e ai contratti rilasciati in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1084/74 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 127 del 9. 5. 1974, pag. 36.

(2) GU n. L 180 del 3. 7. 1974, pag. 16.

(3) GU n. L 155 del 12. 6. 1974, pag. 12.

(4) GU n. L 155 del 12. 6. 1974, pag. 24.